



Nuove dimissioni, cosa deve fare il lavoratore

Autore : Noemi Secci

Data: 05/02/2016

Dimissioni comunicate in via telematica direttamente dal lavoratore all'azienda e alla DTL: procedura e adempimenti.

Il Decreto sulle **semplificazioni** in materia di lavoro, attuativo del **Jobs Act [1]**, sembra aver messo la parola fine alle **dimissioni in bianco**: a partire da marzo 2016, infatti, non sarà più possibile alcuna convalida tacita delle dimissioni, ma queste ultime dovranno obbligatoriamente essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro ed alla Dtl (Direzione territoriale del lavoro), direttamente **online**.

La nuova normativa, se da un lato ha il merito di limitare gli abusi, dall'altro lato ha previsto una **procedura** piuttosto complicata, specie per quei lavoratori non molto pratici in materia di servizi online.

Nuove dimissioni: registrazione del lavoratore



Innanzitutto, per inviare le dimissioni è necessario iscriversi:

- al **portale Clic Lavoro**;
- al portale dell'**Inps**.

In particolare, per quanto riguarda l'**Inps**, è necessario che il lavoratore si munisca di **codice Pin dispositivo**. Questo può essere richiesto:

- direttamente **online**: in questo caso la metà del Pin arriverà subito, e l'altra metà via posta;
- presso una **sede Inps**: in questo caso viene subito fornito l'intero codice Pin.

Nuove dimissioni: come si invia la comunicazione

La comunicazione di dimissioni si invia da uno specifico link presente nel portale del **Ministero del lavoro** (www.lavoro.gov.it).

Il link apre il collegamento al **modulo di recesso**. In particolare, tale form online è composto da **5 sezioni**:

- le prime tre sezioni sono relative al **rapporto di lavoro**, e sono compilate automaticamente, poiché il sistema attinge alle informazioni in merito direttamente dal portale delle comunicazioni obbligatorie (nel quale sono presenti i modelli Unilav, Uniurg, Vardatori, Unisomm), diverso da



regione a regione;

- la quarta sezione del modello, relativa alle dimissioni, deve essere obbligatoriamente compilata dal **lavoratore**;

- la quinta sezione è aggiornata automaticamente dal sistema.

Una volta terminata la compilazione di tutte le sezioni, il modulo è inviato alla **DTL**, che ne prende visione da un apposito cruscotto, ed alla **Pec** del **datore** di lavoro.

Il sistema, inoltre, attribuisce una data di trasmissione al modulo, tramite una **marca temporale**, contenente un codice identificativo.

Nuove dimissioni: revoca

Nonostante la procedura sia profondamente cambiata, la **revoca delle dimissioni** è ugualmente possibile, entro **7 giorni** dall'invio: il lavoratore, difatti, può accedere, tramite il portale ministeriale, alle vecchie comunicazioni già inoltrate, ed inviare un nuovo **modulo di revoca**.

Nuove dimissioni: invio tramite intermediario

Per chi non ha il Pin dell'Inps ed ha problemi nell'accesso ai servizi telematici, è possibile inviare le dimissioni avvalendosi di intermediari abilitati, quali i **patronati**, i **sindacati**, gli **enti bilaterali** e le commissioni di **certificazione**.



In queste ipotesi, sono gli operatori dell'Ente prescelto ad accedere al sito del Ministero del Lavoro con la loro utenza ed a dover compilare i moduli, previa **identificazione del dipendente** dimissionario (che deve dunque presentare all'Ente un documento d'identità).

Nuove dimissioni: a chi non si applicano

La nuova procedura di dimissioni non si applica alle **dimissioni protette**, cioè a quelle che intervengono durante il periodo di gravidanza o nei primi 3 anni di vita del bambino.

La procedura non si applica nemmeno per i **lavoratori domestici**, né per le **risoluzioni consensuali** che avvengono in una sede protetta, come le apposite commissioni di conciliazione istituite presso le Dtl, i sindacati e gli Enti bilaterali

Note:

[1] D.lgs. 151/2015.

Autore immagine: 123rf com